



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

Deliberazione n. 757 della seduta del 19 dicembre 2023.

Oggetto: Procedura esercizio poteri sostitutivi per procedimenti ai sensi dell'articolo 31, comma 8, del DPR 380/01 e ss.mm.ii. e degli articoli 61, comma 1bis, e 67, comma 2, della Legge urbanistica regionale n. 19/02 e ss.mm.ii. (LUR) – DPGR n. 116/2020 – Nomina Commissari ad acta.

Presidente e/o Assessore/i Proponente/i: _____ (timbro e firma) _____

Relatore (se diverso dal proponente): _____ (timbro e firma) _____

Dirigente/i Generale/i: Ing. Salvatore Siviglia

Dirigente di Settore: Ing. Pasquale Celebre

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	ROBERTO OCCHIUTO	Presidente	X	
2	GIUSEPPINA PRINCI	Vice Presidente	X	
3	GIOVANNI CALABRESE	Componente	X	
4	GIANLUCA GALLO	Componente	X	
5	MARCELLO MINENNA	Componente	X	
6	FILIPPO PIETROPAOLO	Componente	X	
7	EMMA STAINE	Componente	X	
8	ROSARIO VARI'	Componente	X	

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 4 pagine compreso il frontespizio e di n. 2 allegati.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio
conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento
Dott. Filippo De Cello

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- la Legge 17 agosto 1942, n. 1150 "*Legge Urbanistica Nazionale*" e ss.mm.ii. (LUN);
- il DPR del 15 gennaio 1972, n. 8 "*Trasferimento alle Regioni a Statuto Ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di urbanistica e di viabilità acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale e dei relativi personali e uffici*" e ss.mm.ii.;
- il TUEL – Testo Unico Enti Locali e ss.mm.ii. (D.Lgs. 267/2000);
- il TUE – Testo Unico per l'Edilizia e ss.mm.ii. (DPR 380/01);
- la Legge urbanistica regionale 19/02 e ss.mm.ii. (LUR);
- il Regolamento regionale n. 11 del 9 maggio 2017 e ss.mm.ii.;

PREMESSO CHE:

- il Testo unico in materia edilizia di cui al DPR n. 380/2001 contiene i principi fondamentali e generali e le disposizioni per la disciplina dell'attività edilizia. Nello specifico l'art. 27, comma 1, prevede che il Dirigente dell'ufficio tecnico comunale o il funzionario preposto esercita la vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia sul territorio comunale, secondo le modalità e la tempistica meglio dettagliata nello stesso articolo; al successivo comma 8 dell'art. 31 è previsto l'esercizio del potere sostitutivo del competente organo regionale in caso di inerzia rispetto alle disposizioni di cui all'art. 27;
- gli artt. nn. 61 e 67 della LUR 19/02 definiscono specifiche procedure per l'eventuale esercizio dei poteri sostitutivi della Regione nel caso di inerzia degli Enti territoriali competenti in materia di vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia di cui agli artt. 31 e 32 del TUE;
- il Regolamento regionale n. 11 del 9 maggio 2017 disciplina le procedure amministrative e i termini compensativi relativi all'attuazione dei poteri sostitutivi della Regione per i casi di inerzia, omissione o ritardo di Province e Comuni nell'esercizio delle funzioni amministrative, ai sensi del combinato disposto dell'art. 67, comma 3, della LUR, dell'art. 20 della Legge regionale 1/2006, dell'art. 136 del TUEL – Testo Unico Enti Locali (D.Lgs. 267/2000), dell'art. 21 del TUE – Testo Unico per l'Edilizia (DPR 380/01), nonché nei casi di astensione di cui all'art. 78 del D.Lgs. 267/2000;

ATTESO CHE il Settore "*Urbanistica, Vigilanza Edilizia, Rigenerazione Urbana e Sviluppo Sostenibile*" del incardinato al Dipartimento "*Territorio e Tutela dell'Ambiente*", a seguito di segnalazione circa la realizzazione di presunte opere abusive e previa verifica di adempimento inerente l'attività prevista dall'art. 27, comma 1, del DPR n. 380/2001 da parte dei Comuni, ha trasmesso alla Direzione Generale, per i conseguenziali adempimenti di competenza, gli elenchi con indicazione dei procedimenti per i quali si rende necessario attivare l'esercizio dei poteri sostitutivi in materia urbanistica ed edilizia, ai sensi del comma 2 dell'art. 67 della LUR e secondo le modalità cui al Regolamento regionale n. 11 del 9 maggio 2017;

CONSIDERATO CHE:

- con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 16 del 17 febbraio 2023 – avente ad oggetto "*Procedura esercizio poteri sostitutivi art. 31 c. 8 DPR 380/01 e artt. 61 c. 1bis e 67 c. 2 della Legge urbanistica regionale n°19/02 e s.m.i. – Diffida*" – si è proceduto a diffidare gli Enti per procedimenti per i quali si rende necessario attivare l'esercizio dei poteri sostitutivi, come disposto dal comma 1 dell'art 2 del Regolamento regionale n. 11/2017;
- ai fini di una maggiore efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa ed in uno spirito di massima e fattiva collaborazione istituzionale, con nota prot. n. 386473 del 06/09/2023 il Dipartimento "*Territorio e Tutela dell'Ambiente*" ha nuovamente trasmesso il DPGR n. 16/2023 ed ha richiesto di voler ottemperare, trasmettendo i relativi atti di competenza;
- a seguito della notifica a mezzo di posta elettronica certificata del DPGR n. 16/2023 e della ulteriore comunicazione di cui alla nota prot. n. 386473 del 06/09/2023, diversi Comuni interessati hanno riscontrato trasmettendo gli atti di competenza, a ciò rilevando l'effettiva inerzia dei restanti Comuni rispetto ai relativi procedimenti di cui all' "*Allegato A*" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per i quali si rende necessario nominare i Commissari ad acta, per come disposto dal comma 3 dell'art. 2 del Regolamento regionale 11/2017 e ss.mm.ii.;

RILEVATO CHE:

- con precedente Decreto del Presidente della Giunta Regionale 116 del 17 settembre 2020 - avente ad oggetto "Procedura esercizio poteri sostitutivi art. 31 c. 8 DPR 380/01 e artt. 61 c. 1bis e 67 c. 2 della Legge urbanistica regionale n°19/02 e s.m.i. – Diffida" si è proceduto a diffidare gli Enti, così come disposto dal comma 1 dell'art 2 del Regolamento regionale n. 11 del 9 maggio 2017, a cui è seguita la relativa Deliberazione di Giunta regionale n. 403 del 10/08/2023 di nomina dei Commissari ad acta;
- la Legge regionale dell'8 giugno 2022, n. 17, art. 5, di modifica all'art. 61 della LUR 16 aprile 2002, n. 19, pubblicata sul BUR n. 108 del 09/06/2022, ha delegato le soprarichiamate funzioni alle Amministrazioni provinciali;
- la Legge regionale 23 dicembre 2022, n. 52, art. 1, comma 1, di modifica all'art. 61 della LUR 16 aprile 2002, n. 19, tra l'altro, ha aggiunto il comma 1-ter che prevede: *"Rispetto alle segnalazioni e comunicazioni pervenute alla Regione Calabria entro la data del 9 giugno 2022, ad eccezione di quelle afferenti all'ambito territoriale della Città metropolitana di Reggio Calabria, il potere di diffida e l'esercizio dei poteri sostitutivi continuano ad essere esercitati dalla Regione Calabria medesima"*;
- pertanto, a far data dal 10/06/2022, restano competenti le Amministrazioni provinciali per gli adempimenti previsti dalle sopra citate normative, mentre per le segnalazioni e comunicazioni pervenute alla Regione Calabria successivamente a quelle di cui al citato DPGR 116/2020 ed entro la data del 09 Giugno 2022, il potere di diffida e l'esercizio dei poteri sostitutivi continuano ad essere esercitati dalla medesima Regione Calabria;

CONSIDERATO CHE l'art. 2, comma 3, del Regolamento regionale 11/2017 e ss.mm.ii. stabilisce che la Giunta regionale nomina un Commissario ad acta individuato tra il personale con qualifica almeno di categoria D, in servizio presso le articolazioni amministrative della Giunta regionale, che non si trovi in situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi rispetto al procedimento al quale si riferisce l'intervento sostitutivo;

ATTESO CHE:

- per come previsto dal comma 3 bis dell'art. 2 del Regolamento regionale 11/2017 e ss.mm.ii., il Dipartimento competente ha pubblicato una manifestazione di interesse per la costituzione di n. 1 short list finalizzata all'individuazione del personale disponibile ad assumere l'incarico di Commissario ad acta;
- a seguito della predetta manifestazione e previa valutazione dell'esperienza e della professionalità posseduta dal personale interessato, il Dipartimento competente ha redatto l' "*Allegato B*" contenente l'elenco dei Commissari ad acta, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- pertanto, il Dipartimento competente propone alla Giunta regionale di nominare i Commissari ad acta per i procedimenti di cui all' "*Allegato A*", da individuarsi da parte della medesima Giunta regionale tra il personale di cui all' "*Allegato B*", per come previsto dal comma 3 dell'art. 2 del Regolamento regionale 11/2017 e ss.mm.ii.;

RITENUTO, di dover dare seguito a quanto disposto dai commi 1 e 3 dell'art 2 del Regolamento regionale n. 11/2017 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO CHE:

- il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento, proponenti, ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a) e dell'art. 30, comma 1, lett. a), della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 17/2020;

- il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;

SU PROPOSTA del Presidente della Giunta Regionale,

DELIBERA

- **di nominare**, per come disposto dal comma 3 dell'art. 2 del Regolamento regionale 11/2017 e ss.mm.ii., Commissari ad acta il personale di cui all' "*Allegato A*" (che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento), individuato dall'elenco "*Allegato B*" (che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento);
- **di stabilire** che i compensi derivanti dall'attività dei Commissari ad acta nominati sono esclusivamente a carico di ciascun Comune, nella misura prevista dal Regolamento regionale 11/2017 e ss.mm.ii. e sono riconosciuti dai Comuni, all'esito delle verifiche e/o dell'assunzione di atti e provvedimenti in via sostitutiva, esclusivamente a seguito dell'emissione, da parte dei medesimi Commissari ad acta nominati, del relativo provvedimento finale in via sostitutiva;
- **di stabilire** che non sono riconosciuti da parte dei Comuni, rimborsi spesa, anche nei casi in cui i medesimi Comuni abbiano già ottemperato;
- **di stabilire** che in nessun caso sono imputabili, a qualsiasi titolo, compensi e/o rimborsi spesa e/o oneri, a carico dell'Amministrazione regionale;
- **di stabilire** che il termine entro il quale i Commissari ad acta devono assumere il provvedimento finale in via sostitutiva è di 60 giorni dal conferimento dell'incarico; tale termine può essere prorogato una sola volta di ulteriori 60 giorni dal Dipartimento "*Territorio e Tutela dell'Ambiente*";
- **di demandare** al Dipartimento "*Territorio e Tutela dell'Ambiente*" i conseguenziali adempimenti volti a dare attuazione alla presente deliberazione;
- **di notificare** il presente provvedimento, a cura del Dipartimento proponente, ai Commissari ad acta nominati di cui all' "*Allegato A*", nonché ai Comuni interessati dai rispettivi procedimenti;
- **di disporre**, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente, la pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, e la contestuale pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 (laddove prevista), della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

IL SEGRETARIO GENERALE
(MONTILLA)

IL PRESIDENTE
(OCCHIUTO)